

## DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 N.1

### Premessa

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022, riguardante le “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Di seguito le principali misure.

### Obbligo vaccinale

In vigore dall'8 gennaio 2022 l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.

Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

### Green Pass rafforzato

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

### Green Pass base

È esteso l'obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1° febbraio) fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

### Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività:

- Scuola dell'infanzia: Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
- Scuola primaria: Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

Corso Svizzera 185 – Scala H  
10149 Torino - Italia  
10502170011  
011/7576795  
011/0704959  
info@tharsos.it

- Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale: Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

**Per approfondire**

Dal sito Gazzetta Ufficiale

- [Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1](#)